



# Comune di Cassino

## CONSIGLIO COMUNALE

**REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE VERBALE N. 86**

Seduta straordinaria di I convocazione.

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di ottobre, alle ore 16:00, nella sala Sen. Pier Carlo Restagno, ritualmente convocato, si è riunito questo Consiglio Comunale, cui sono assegnati n. 24 Consiglieri:

- |                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Di Rollo Barbara   | 13. Evangelista Emiliano       |
| 2. Ranaldi Gaetano    | 14. Umbaldo Alessandra         |
| 3. Salera Fausto      | 15. Galasso Bruno              |
| 4. Marrocco Tommaso   | 16. Abbruzzese Mario           |
| 5. Vizzacchero Fabio  | 17. Evangelista Francesco      |
| 6. Longo Daniele      | 18. Bevilacqua Michelina       |
| 7. Volante Arianna    | 19. Calvani Francesca          |
| 8. Terranova Edilio   | 20. Golini Petrarcone Giuseppe |
| 9. Vacca Gabriella    | 21. Mignanelli Massimiliano    |
| 10. Iemma Rosario     | 22. Fardelli Luca              |
| 11. Iovine Paolo      | 23. Fontana Salvatore          |
| 12. Consales Riccardo | 24. De Sanctis Renato          |

**Presiede: dott.ssa Barbara Di Rollo - Presidente del Consiglio Comunale**

**Partecipa : avv. Rosanna Sanzone – Segretario Generale**

Effettuato l'appello nominale, risultano presenti il Sindaco e n. 22 consiglieri, sono assenti i consiglieri: Ranaldi e Abbruzzese (ore 16:23).

Partecipano gli assessori: Carlino, Alifuoco, Maccaro, Tamburrini e Venturi.

---

**VENGONO DESIGNATI SCRUTATORI I CONSIGLIERI:**

- 1) FAUSTO SALERA 2) RICCARDO CONSALES 3) DE SANCTIS RENATO

N. 86	<b>APPROVAZIONE MODIFICHE / INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).</b>
-------	---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta, allegata e parte integrante e sostanziale del presente atto, inoltrata dal Dirigente dell'Area Finanziaria – Servizio Tributi, avente ad oggetto: "Approvazione modifiche / integrazioni al Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) (allegato 1);

Udita la relazione del Sindaco e gli interventi dei consiglieri comunali, interamente riportati nel verbale fonodattiloscritto della seduta, allegato alla deliberazione consiliare n. 85 del 30/10/2020;

Visto lo Statuto comunale;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L.;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, emessi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, in materia di ordinamento degli Enti Locali (allegato 3);

Vista la votazione, eseguita per appello nominale, relativa alla presente deliberazione;

Con n. 21 voti favorevoli, nessun voto contrario. Assenti i consiglieri: Ranaldi, Abbruzzese, Evangelista Francesco e Calvani

### DELIBERA

1. Di approvare le seguenti modifiche / integrazioni al Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 04/09/2014, come modificato / integrato con deliberazione C.C. n. 46/2015:
  - a) Riformulazione dell'art. 42 del precedente regolamento che, allegato alla presente deliberazione sub lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
  - b) Inserimento, all'art. 55 del precedente regolamento, del comma 2 che, allegato alla presente deliberazione sub lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
  - c) Riformulazione dell'art. 61 del precedente regolamento che, allegato alla presente deliberazione sub lettera A9, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- d) Inserimento, alla fine del comma 1 dell'art. 73 del precedente regolamento, di un ultimo periodo che, allegato alla presente deliberazione sub lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
  - e) Riclassificazione degli studi professionali, che vengono spostati dalla categoria 11 (in cui erano uniti ad uffici ed agenzie), alla categoria 12 (a cui si affiancano le banche) dell' "ALLEGATO B – UTENZE NON DOMESTICHE" del precedente regolamento;
2. Di dare atto che le suddette modifiche / integrazioni al regolamento TARI avranno efficacia dal 1° gennaio 2020, in quanto approvate entro il termine nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione;
  3. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l'allegato regolamento (All. A) al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Indi, con separata votazione, espressa per alzata di mano dai n. 17 consiglieri favorevoli, alla presente deliberazione vengono riconosciute le caratteristiche dell'urgenza e della indilazionabilità e quindi viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n. 267/2000.

TESTO PRECEDENTE	TESTO RIFORMULATO
<p style="text-align: center;"><b>ART. 42</b> <b>COSTO DI GESTIONE</b></p> <p>1) La tassa comunale sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.</p> <p>2) I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.</p> <p>3) Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.</p> <p>4) E' riportato nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:</p> <p>a. per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 42</b> <b>COSTO DI GESTIONE</b></p> <p>1. La tassa comunale sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.</p> <p>2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.</p> <p>4. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.</p> <p>5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.</p> <p>6. La determinazione dei costi del servizio e delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi</p>
<p>b. per la sola parte derivante dalla riduzione delle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.</p>	<p>dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.</p> <p>7. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispose annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.</p> <p>8. La procedura di validazione del Piano Finanziario viene effettuata secondo le disposizioni all'uopo stabilite dall'ARERA</p>

## RIDUZIONE PER UTENZE NON DOMESTICHE

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 2:

*“ulteriori riduzioni possono essere stabilite per minimizzare gli impatti derivanti dalle modalità di calcolo previste dal regolamento attuativo della Tari (D.P.R. 158/99 e s.m.i.). Tali riduzioni sono stabilite ed approvate nella delibera di approvazione delle tariffe”;*

TESTO PRECEDENTE	TESTO RIFORMULATO
<p style="text-align: center;"><b>ART. 61</b> <b>ACCERTAMENTO</b></p> <p>1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione nonché l'omesso o insufficiente versamento della tassa sono accertati notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.</p> <p>2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tassa comunale, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva (ruolo o ingiunzione fiscale) con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.</p> <p>3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 500,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 61</b> <b>ACCERTAMENTO</b></p> <p>1) <i>L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione nonché l'omesso o insufficiente versamento della tassa sono accertati notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento è sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.</i></p> <p>2) <i>Gli avvisi di accertamento devono contenere l'indicazione:</i></p> <p><i>a) dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;</i></p> <p><i>b) del responsabile del procedimento;</i></p>

rateazione sino a 4 rate mensili, oltre agli interessi di cui all'articolo 64. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

*c) dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;*

*d) delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;*

*e) del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;*

*f) delle modalità e dei termini caratterizzanti l'eventuale fase della mediazione tributaria disciplinata dall'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992;*

*g) dell'intimazione ad adempiere all'obbligo del pagamento degli importi nello stesso indicati, entro il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso;*

*h) della natura e dell'efficacia di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste anche ai fini dell'esecuzione forzata.*

- 3) *In caso di richiesta di rateizzazione si applicano le disposizioni dell'art. 15/ter del Regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune.*
- 4) *Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.*
- 5) *Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.*
- 6) *Gli avvisi di accertamento, al pari degli atti di contestazione delle sanzioni, acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 792 della Legge*

	<p><i>n. 160/2019, che concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate.</i></p> <p>7) <i>Sono a carico del soggetto debitore le spese relative all'elaborazione, stampa, recapito e notifica degli avvisi di accertamento e di eventuali solleciti.</i></p> <p>8) <i>Il Comune, per la propria azione impositiva, si avvale anche dell'istituto dell'accertamento con adesione.</i></p> <p>9) <i>Le riscossioni conseguenti ad atti di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalità stabilite dalla legge o disposizioni regolamentari.</i></p> <p>10) <i>A richiesta del contribuente l'ufficio provvede alla compensazione tra importi a debito ed importi a credito anche relativi a diverse annualità purché riferite allo stesso tributo. L'avviso di accertamento deve, in ogni caso, indicare distintamente l'intero importo a debito e l'importo a credito che si compensa. L'eventuale eccedenza di credito non compensata potrà essere rimborsata al contribuente oppure utilizzata per successivi versamenti.</i></p>
--	--

**ART. 73  
NORMA DI RINVIO**

Alla fine del comma 1, dopo le parole *"nonché le altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili"*, sono aggiunte le parole:

*"che devono intendersi eterointegrate nel presente regolamento ove difforni"*.



ALLEGATO 1)  
DELIBERAZIONE C.C.  
N. 86 DEL 30/10/2020

## COMUNE DI CASSINO

(Provincia di Frosinone)

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Numero \_\_\_\_\_

Seduta del \_\_\_\_\_

AREA FINANZIARIA	SERVIZIO TRIBUTI
------------------	------------------

OGGETTO	APPROVAZIONE MODIFICHE / INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).
---------	--

IL DIRIGENTE

OSSERVAZIONI: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO:

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- che l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI), la tassa sui rifiuti (TARI);
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI));

VISTO il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con delibera di consiglio comunale n°66 del 04/09/2014, come modificato/integrato con deliberazione C.C. n. 46/2015;

### RICHIAMATI

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno*

*devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, che così recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*

**VISTE** le modifiche in materia di accertamento del tributo apportate dall'art. 58-quinquies del D.L. 124/2019 (modifica classificazione degli “Studi professionali” dalla categoria 11 alla categoria 12 della tabella Tari delle utenze non domestiche) e dalla Legge n. 160/2019 (accertamento esecutivo), nonché le direttive impartite dall'ARERA in materia di modalità di predisposizione del Piano Economico Finanziario della Tari;

**RITENUTO**, altresì, apportare ulteriori integrazioni, con riferimento agli art. 55 e 73 del suddetto regolamento Tari del 2014, in particolare:

- all'art. 55 viene inserito il comma 2 per uniformare il regime agevolativo (riduzioni), previsto per le utenze domestiche all'art. 53 – comma 1 – lett. b, a quello delle utenze non domestiche;
- all'art. 73 viene inserito l'ultimo periodo al comma 1 al fine di consentire l'adeguamento automatico del regolamento alle norme di legge emanate ed emanande in materia eventualmente difformi da quelle regolamentari;

**RITENUTO**, quindi di adeguare lo stesso in coerenza con la novellata disciplina normativa;


**VISTI** inoltre:

- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, “In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ...”;
- l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”;
- l'art. 1 comma 779 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) che disciplina di fatto il regime transitorio, relativo al primo anno di applicazione della nuova imposta che prevede che i comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento della imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 entro giugno 2020 (successivamente differito al 31 luglio 2020);
- l'art. 106, comma 3 bis, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, così come convertito dalla legge 7 luglio 2020, n. 77, che ha ulteriormente differito al 30 settembre 2020, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali;

- Con decreto del Ministero dell'Interno del 30/9/2020 (pubblicato sulla (GU Serie Generale n.244 del 02-10-2020) è stato ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 31 ottobre 2020;
- l'articolo 138, Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Rilancio Italia) i quale ha abrogato il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ( Tale norma ha allineato i termini approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020);
- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: "...A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”;

**DATO** atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento TARI, così come integrato/modificato con la presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Il Funzionario Responsabile  
G. F. Casale



**Il Dirigente**

**VISTA** l'istruttoria;  
**ACQUISITO** il parere del Collegio dei revisori dei Conti;  
**VISTO** lo Statuto comunale;  
**VISTO** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
**VISTO** il Regolamento comunale di Contabilità;  
**RITENUTO** di provvedere;

**PROPONE**  
**AL CONSIGLIO COMUNALE**

Per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono ripetuti e trascritti quale parte integrante e sostanziale del presente atto,

- 1) di approvare le seguenti modifiche/integrazioni al Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 66 del 04/09/2014, come modificato/integrato con deliberazione C.C. n. 46/2015:
  - a) riformulazione dell'art. 42 del precedente regolamento che, allegato alla presente deliberazione sub lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
  - b) inserimento, all'art. 55 del precedente regolamento, del comma 2 che, allegato alla presente deliberazione sub lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
  - c) riformulazione dell'art. 61 del precedente regolamento che, allegato alla presente deliberazione sub lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
  - d) inserimento, alla fine del comma 1 dell'art. 73 del precedente regolamento, di un ultimo periodo che, allegato alla presente deliberazione sub lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- e) riclassificazione degli studi professionali, che vengono spostati dalla categoria 11 (in cui erano uniti ad uffici ed agenzie), alla categoria 12 (a cui si affiancano le banche) dell'«ALLEGATO B – UTENZE NON DOMESTICHE» del precedente regolamento;
- 2) di dare atto che le suddette modifiche/integrazioni al regolamento Tari avranno efficacia dal 1° gennaio 2020, in quanto approvate entro il termine nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l'allegato regolamento (All. A) al Ministero dell'Economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 4) di approvare l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, del t.u.e.l.

Il Dirigente Area Finanziaria  
 Servizio Tributi  
 Dott.ssa Monica Tallini

ALLEGATO: A)

TESTO PRECEDENTE	TESTO RIFORMULATO
<b>ART. 42</b> <b>COSTO DI GESTIONE</b>	<b>ART. 42</b> <b>COSTO DI GESTIONE</b>
<p>1) La tassa comunale sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.</p> <p>2) I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.</p> <p>3) Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.</p> <p>4) E' riportato nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:</p> <p>a. per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;</p>	<p>1. La tassa comunale sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.</p> <p>2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.</p> <p>4. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.</p> <p>5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.</p> <p>6. La determinazione dei costi del servizio e delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi</p>

<p>b. per la sola parte derivante dalla riduzione delle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.</p>	<p>dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.</p> <p>7. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispose annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.</p> <p>8. La procedura di validazione del Piano Finanziario viene effettuata secondo le disposizioni all'uopo stabilite dall'ARERA</p>
--	--

### ART. 55

#### RIDUZIONE PER UTENZE NON DOMESTICHE

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 2:

*“ulteriori riduzioni possono essere stabilite per minimizzare gli impatti derivanti dalle modalità di calcolo previste dal regolamento attuativo della Tari (D.P.R. 158/99 e s.m.i.). Tali riduzioni sono stabilite ed approvate nella delibera di approvazione delle tariffe”;*

TESTO PRECEDENTE	TESTO RIFORMULATO
<p style="text-align: center;"><b>ART. 61</b> <b>ACCERTAMENTO</b></p> <p>1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione nonché l'omesso o insufficiente versamento della tassa sono accertati notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.</p> <p>2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tassa comunale, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva (ruolo o ingiunzione fiscale) con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.</p> <p>3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 500,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 61</b> <b>ACCERTAMENTO</b></p> <p>1) L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione nonché l'omesso o insufficiente versamento della tassa sono accertati notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento è sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.</p> <p>2) Gli avvisi di accertamento devono contenere l'indicazione:</p> <p>a) dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;</p> <p>b) del responsabile del procedimento;</p>

rateazione sino a 4 rate mensili, oltre agli interessi di cui all'articolo 64. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

c) dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;

d) delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;

e) del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;

f) delle modalità e dei termini caratterizzanti l'eventuale fase della mediazione tributaria disciplinata dall'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992;

g) dell'intimazione ad adempiere all'obbligo del pagamento degli importi nello stesso indicati, entro il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso;

h) della natura e dell'efficacia di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste anche ai fini dell'esecuzione forzata.

- 3) In caso di richiesta di rateizzazione si applicano le disposizioni dell'art. 15/ter del Regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune.
- 4) Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
- 5) Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
- 6) Gli avvisi di accertamento, al pari degli atti di contestazione delle sanzioni, acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 792 della Legge

	<p><i>n. 160/2019, che concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate.</i></p> <p>7) <i>Sono a carico del soggetto debitore le spese relative all'elaborazione, stampa, recapito e notifica degli avvisi di accertamento e di eventuali solleciti.</i></p> <p>8) <i>Il Comune, per la propria azione impositiva, si avvale anche dell'istituto dell'accertamento con adesione.</i></p> <p>9) <i>Le riscossioni conseguenti ad atti di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalità stabilite dalla legge o disposizioni regolamentari.</i></p> <p>10) <i>A richiesta del contribuente l'ufficio provvede alla compensazione tra importi a debito ed importi a credito anche relativi a diverse annualità purché riferite allo stesso tributo. L'avviso di accertamento deve, in ogni caso, indicare distintamente l'intero importo a debito e l'importo a credito che si compensa. L'eventuale eccedenza di credito non compensata potrà essere rimborsata al contribuente oppure utilizzata per successivi versamenti.</i></p>
--	--

**ART. 73**  
**NORMA DI RINVIO**

Alla fine del comma 1, dopo le parole *“nonché le altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili”*, sono aggiunte le parole:

*“che devono intendersi eterointegrate nel presente regolamento ove difformi”.*

OGGETTO :	APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
-----------	--

**Parere di regolarità tecnica** del Dirigente del settore proponente, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. – T.U. in materia di ordinamento degli enti locali.

Il Responsabile del servizio esprime parere di Regolarità tecnica favorevole / non favorevole ed attesta

X che il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Cassino, li 2/10/2020

IL DIRIGENTE

**Parere del Dirigente del Settore Ragioneria** così espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. T.U. in materia di ordinamento degli Enti Locali " FAVOREVOLE"

Cassino, li 2/10/2020

IL DIRIGENTE  
DELL'AREA FINANZIARIA

COMUNE DI CASSINO  
PROVINCIA DI FROSINONE

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 53 Data 19/10/2020.	OGGETTO: PARERE ALLE MODIFICHE/INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).
-----------------------------------	--

L'anno 2020, il giorno 19 del mese di ottobre l'Organo di Revisione Economico-Finanziaria, a seguito della richiesta di esame documentazione e rilascio parere relativo alla variazione di bilancio contenuta nella proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto: "MODIFICHE/INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)", esprime quanto segue:

PREMESSO che:

- l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile;
- l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, prevede che l'organo di revisione esprima altresì un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

VISTO l'art. 175, comma 2, del d.lgs. 267/2000;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27/12/2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147 facendo salve tuttavia le disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI), a carico dell'utilizzatore;
- i commi da 641 a 668 del sopra citato art. 1 della Legge n. 147/2013 recano le disposizioni specifiche ancora vigenti in merito alla disciplina applicabile per la Tassa sui rifiuti;

VISTO l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, che attribuisce ai comuni ed alle province "una potestà regolamentare generale delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

CONSIDERATO che l'art. 52 sopra citato è applicabile, a norma dell'art. 1, comma 702, della Legge n. 147/2013, anche alla Tassa sui rifiuti (TARI);

VISTE:

- il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con delibera di consiglio comunale n°66 del 04/09/2014, come modificato/integrato con deliberazione C.C. n. 46/2015;
- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale con la quale verranno approvate, "Modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)";

DATO ATTO altresì che

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27/12/2017, n. 205, stabilisce che "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità



fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", siano assegnate all'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati e che tali funzioni siano attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla Legge 481/1995";

- con la Deliberazione n. 158/2020/R/Rif del 5/05/2020 "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19", l'ARERA è intervenuta definendo un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza. L'Autorità di regolazione ha stabilito che "con specifico riferimento alle utenze non domestiche, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia opportuno - in applicazione del già richiamato principio "chi inquina paga" - declinare selettivamente l'intervento regolatorio";
- con la stessa Deliberazione, l'ARERA ha altresì stabilito che "nelle more della definizione della disciplina di cui all'articolo 57-bis del D.L. n. 124/2019, i gestori possono riconoscere, per l'anno 2020, un'agevolazione tariffaria alle utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso, alla data di presentazione dell'istanza, delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato di cui, rispettivamente, all'articolo 12, comma 1, all'articolo 13, comma 1 e all'articolo 27, comma 1 del TIBEG, all'articolo 22, comma 1 e all'articolo 23, commi 1, 2 e 3 del TIBEG e all'articolo 3 del TIBS";

VISTI altresì:

- il comma 660 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. (come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e-ter del D.L. 16/2014, convertito dalla Legge n. 68/2014) che, introducendo ampi margini di manovra, dispone che: "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

PRESO ATTO che:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, con la presente deliberazione il Comune interdice esercitare la sua potestà regolamentare ex art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 al fine di deliberare ulteriori "riduzioni facoltative" della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
- la copertura del costo delle agevolazioni di cui alla presente deliberazione viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse diverse dal prelievo sui rifiuti relativo all'anno di riferimento e senza pertanto spalmare il costo sulla generalità dei contribuenti TARI;
- le predette agevolazioni comporteranno una minore entrata da TARI stimabile in fase di approvazione tariffaria coerente con il PEF adottato;
- in sede di assestamento il Consiglio Comunale provvederà ad apportare specifica variazione al bilancio dell'esercizio 2020 prevedendo uno stanziamento aggiuntivo di pari importo al capitolo di spesa al fine di ottemperare all'obbligo di copertura finanziaria delle riduzioni riconducibile alla previsione del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013;

VISTA la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011;


VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il parere positivo del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153, commi 4 e 5, del d.Lgs. n. 267/2000;

Nel raccomandare l'approvazione di un Piano Economico Finanziario e nuove tariffe Tari 2020, compatibili con il rispetto dei vincoli di finanza e gli equilibri di bilancio dell'Ente;





ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, inerente la modifica/integrazione del regolamento relativo alla TARI.

Letto, approvato e sottoscritto.

I Revisori dei Conti

  
Francesco Fraticelli  
  
Armando Tranquilli  
  
Gianfranco Soccorso

Per quanto di competenza, si rimette la proposta retroscritta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

Cassino, li \_\_\_\_\_

Il Redattore

\_\_\_\_\_

Il Dirigente

\_\_\_\_\_

L'Amm.re Proponente

\_\_\_\_\_

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 49 C. 1 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - T.U. IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI:**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPRIME PARERE DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE/ NON FAVOREVOLE E ATTESTA:

- CHE IL PRESENTE ATTO COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULA SITUAZIONE ECONOMICA-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE;
- CHE IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 49 C. 1 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I.- T.U. IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI:**

FAVOREVOLE

L'ADDETTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

La proposta è approvata con voti \_\_\_\_\_ a favore, \_\_\_\_\_ contrari e \_\_\_\_\_ astenuti.

IL SEGRETARIO

L'impegno è stato registrato al cap. \_\_\_\_\_ art. \_\_\_\_\_ del Bilancio \_\_\_\_\_

Cassino, li \_\_\_\_\_

# VERBALE III<sup>a</sup> COMMISSIONE

28 Ottobre 2020

Al giorno 28 del mese di Ottobre dell'anno 2020 alle h 17,52 si riunisce la Commissione Bilancio regolarmente convocata con nota prot 43881 del 26/10/2020.

O.d.g.:

- 1) Proposte <sup>diliberate</sup> Modifiche regolamento TARI
- 2) Verze ed eventuali

Resultano presenti:

Complere TERRA NOVA Edoardo Presidente  
Complere RANALDO Gino Componente  
Complere UMBALDO Alessio Componente  
Complere VAECA Gabriele Componente

<sup>sono</sup> altresì presenti il Complere Renato De Santis in qualità di coproprrio consigliere e il Sindaco in qualità di Assessore al Bilancio

Partecipa con funzioni verbalizzanti il Funzionario Biagi S.F.

Il Sindaco illustra le proposte di approvazione delle modifiche/integrazioni al regolamento di disciplina della Tare sui rifiuti (TARI).

Dopo ciò, illustra la variazione al bilancio di previsioni 2020/2022 adottata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 175, comma 4, del TUEL (Delib. G.C. n. 221/2020)

All'esito della discussione, all'unanimità, i presenti:

esprimono parere favorevole

Alle h 18,05 la seduta viene tolta


*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*  
Gabriella Leone

Il Segretario Generale  
avv. Rosanna Sanzone



Il Presidente del Consiglio Comunale  
dott.ssa Barbara Di Rollo

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione / incaricato della pubblicazione certifica:

- Che copia della presente il giorno **05 NOV, 2020** è stata affissa all'Albo Pretorio on – line visibile sul sito istituzionale del Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art.124 TU n°267/2000).

Cassino **05 NOV, 2020**




Il Segretario Generale  
avv. Rosanna Sanzone

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on – line visibile sul sito istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi

Cassino Il Responsabile della Pubblicazione/incaricato della pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del D. Lgs n.267/2000.  
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000).



Il Segretario Generale  
avv. Rosanna Sanzone

Copia della presente è stata rimessa, per i provvedimenti di competenza al Settore proponente ed ai Settori: